



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE
PER L'ELABORAZIONE DEL PEBA (PIANO
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE).**

INDICE GENERALE

Premessa

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Funzioni della Consulta

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

Art. 4 – Organi

Art. 5 – Assemblea

Art. 6 – Procedimento elettorale

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 9 – Presidente e Vice-presidente

Art. 10 – Segretario

Art. 11 – Contributi

Art. 12 – Modificazioni del regolamento

Art. 13 – Eccezioni e rinvii

Art. 14 – Entrata in vigore

Premessa

I piani per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono strumenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti; secondo la normativa nazionale tutte le Amministrazioni pubbliche devono dotarsi di questi strumenti in relazione agli immobili di loro proprietà.

La normativa della Regione Toscana, in particolare, dispone che i Piani siano rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche negli spazi e negli edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico; è inoltre previsto che, per l'elaborazione dei PEBA, i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative sul territorio.

Normativa di riferimento:

- **Normativa nazionale:**

In ambito nazionale i PEBA sono disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 104/1992. La Legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 1986)" è la prima normativa che introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, "dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge (art. 32, comma 21).

Con Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" l'ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento "all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione" delle persone disabili (articolo 24 comma 9).

- **Normativa regionale:**

A livello regionale il principale riferimento ai PEBA è contenuto nella Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche", e successive modifiche ed integrazioni, che impone ai Comuni di predisporre "Programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (art. 9 comma 1), che devono essere approvati prima dell'approvazione del bilancio di previsione (art. 5 comma 2); vengono inoltre definiti i contenuti dei Programmi, costituiti da quattro elaborati:

- a) Rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;

- b) Relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all'art. 2 e definisce le priorità d'intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;
- c) Schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- d) Relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese (art. 9 comma 5).

E' inoltre previsto che i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle associazioni a tutela dei disabili più rappresentative sul territorio ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento (art. 9 comma 8), mentre nei progetti territoriali i Comuni devono indicare "le modalità di coinvolgimento delle Associazioni a tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati (art. 5 comma 2 ter).

La L.R. 47/1991 dispone, infine, che i programmi e i piani comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche siano preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico (art. 7 comma 4).

Con la Legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio", e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che il Piano operativo, strumento che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia del territorio comunale in conformità al Piano strutturale, contenga "le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità" (art. 95 comma 6).

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita dal Comune di Colle di Val d'Elsa la "Consulta Comunale per il PEBA" (di seguito "Consulta"), quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D. Lgs. 267/2000, s.m.i., testo unico degli enti locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta quale organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale.
3. La sede della Consulta è stabilita presso il Palazzo Municipale di Colle di Val d'Elsa, sito in Via Francesco Campana, 18.
4. La Consulta è da intendersi come strumento di conoscenza delle realtà finalizzata alla realizzazione di un piano concreto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, affinché essa possa fornire un valido impulso e una stimolante azione propositiva.

Art. 2 – Funzioni della Consulta

1. La Consulta rappresenta ed è espressione di tutti coloro che vogliono collaborare con idee, ricerche, progetti e iniziative al progetto di realizzazione del PEBA del Comune di Colle di Val d'Elsa.

2. La Consulta:

a) è uno strumento che incentiva e promuove la partecipazione dei cittadini con disabilità, delle associazioni che insistono nella realtà comunale che operano a tutela dei disabili che sono presenti nel territorio di Colle di Val d'Elsa e di tutti coloro (persone fisiche e/o persone giuridiche) che vogliano apportare il loro contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) stimola la popolazione ad una informazione e a una migliore conoscenza delle realtà dell'abbattimento delle barriere architettoniche e delle problematiche ad esso legate;

c) collabora a livello consultivo con l'Amministrazione Comunale;

d) promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e iniziative di diverso tipo legate all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) favorisce il raccordo tra diversi gruppi locali e associazioni a tutela delle disabilità;

f) è portavoce delle necessità legate al fenomeno dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. La Consulta non ha fini di lucro e tutti i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né remunerazione ed operano su base volontaria. È inoltre un organismo che opera al di fuori delle logiche politiche di partiti o qualsivoglia realtà equiparabile.

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco e la Giunta attraverso:

a. espressione di pareri non vincolanti;

b. elaborazione di documenti e ricerche;

c. iniziative e altre attività specifiche;

2. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati per iscritto all'URP che provvederà ad inoltrarli agli Assessori di riferimento.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Consulta:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente.

2. Gli elenchi dei nominativi degli organi della Consulta saranno debitamente pubblicizzati tramite il sito internet del Comune.

3. Fanno obbligatoriamente parte della Consulta gli assessori con delega ai lavori pubblici, urbanistica e politiche sociali, i consiglieri comunali che rivestono la qualità di Presidente delle commissioni consiliari

riguardanti le stesse tematiche, i cittadini volontari con un'età compresa tra i 18 e 65 anni diversamente abili ed un rappresentante per ogni associazione che opera a tutela delle disabilità presente nel territorio comunale.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i cittadini volontari diversamente abili e dai rappresentanti delle associazioni che operano a tutela delle disabilità presenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del presente articolo 5. La richiesta potrà essere presentata in formato cartaceo all'URP. È ammessa anche la presentazione della domanda a mezzo di posta elettronica. L'ufficio competente ne verificherà i requisiti.
2. Coloro che intendono farne parte devono sottoscrivere una richiesta formale contenente nome, cognome e codice fiscale del richiedente.
3. La richiesta si intende accettata una volta verificati i requisiti di ammissibilità. Salvo esplicita rinuncia da parte del singolo, la permanenza è tacitamente rinnovata di anno in anno.
4. Spetta all'Assemblea:
 - a. eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare agli Assessori di riferimento (e per loro tramite al Sindaco e alla Giunta) ed alle Commissioni Consiliari competenti.
5. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità:
 - a. le sedute dell'Assemblea sono pubbliche;
 - b. la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno sette giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso telefonico o informatico. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno quarantotto ore di anticipo;
 - c. l'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi membri, chiarendone la motivazione;
 - d. l'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 6 – Procedimento elettorale

1. Decorsi tre anni dalla precedente elezione del Consiglio Direttivo o a seguito dello scioglimento anticipato di quest'ultimo, il Sindaco del Comune di Colle di Val d'Elsa convoca e presiede una specifica assemblea pubblica per l'elezione del Consiglio Direttivo.
2. Si possono indicare sulla scheda elettorale i nominativi di massimo tre candidati.
3. Per tale elezione non è fissato alcun quorum di votanti.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di sette membri, di cui almeno uno rappresentante dell'Amministrazione comunale, e precisamente:
 - a. Un Presidente;
 - b. Un Vice-presidente designato dal Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea;
 - c. Un Segretario designato dal Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea;
 - d. Altri quattro membri eletti dall'assemblea.
2. Nel caso in cui i candidati dovessero raggiungere un numero inferiore al massimo di quelli eleggibili, il Consiglio sarà composto da quel minor numero di componenti che non dovrà comunque essere inferiore a meno della metà dei membri effettivi.
3. Spetta al Consiglio Direttivo definire gli obiettivi generali delle attività e il programma da presentare agli Assessori di riferimento (e per loro tramite alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.
4. Qualora il numero dei membri dovesse scendere al di sotto di quelli previsti dal regolamento, il Consiglio Direttivo decade e si procederà a nuova elezione.
5. Insediamento e durata
 - a. Il Consiglio Direttivo è insediato dall'Assessore con delega ai lavori pubblici che provvede alla prima convocazione e la presiede fino alla nomina del Presidente.
 - b. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
6. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente, che vale doppio.
7. In caso di dimissioni di un componente si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
8. Il Consiglio Direttivo attua il programma discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività;
 - c. rapporti con organi istituzionali e associazioni dedicate all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza semestrale e comunque ogniqualevolta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta, motivandola, anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 9 – Presidente e Vice-presidente

1. Il Consiglio direttivo, nella riunione di insediamento, elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Se alla seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza richiesta, viene eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
2. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
3. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente e lo coadiuva nelle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza. Presiede inoltre l'elezione della Consulta in occasione delle dimissioni del Presidente e fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 10 – Segretario

1. Il Presidente nomina un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle sedute di Assemblea e Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Contributi

1. La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi simili, non può beneficiare, sotto nessuna forma, di contributi economici o altri benefici erogati dalla Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Modificazioni del regolamento

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentite le Commissioni Consiliari competenti e l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al presente regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, sentite le Commissioni Consiliari competenti.

Art. 13 – Eccezioni e rinvii

Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta per il PEBA sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Colle di Val d'Elsa e dalla normativa nazionale e regionale alla quale si rinvia totalmente.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta eseguibilità della deliberazione di approvazione.